



COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019. CONFERMA
Data 12.03.2019	

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemiladiciannove** addi **dodici** del mese di **marzo** alle ore **17.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - TURDO' Elisabetta	Assente
2 - ROSSI Pierluigi	Assente	9 - MONTANO Emilio	Presente
3 - SACCHETTI Paola	Presente	10 - CIANCI Alfonso	Presente
4 - MASTRANGELO Alessandro	Assente	11 - MASTRANGELO Milva	Presente
5 - GIZZI Jimmi	Presente		
6 - DI PIETRO Sabrina	Presente		
7 - PETRELLA Barbara Biagina	Presente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona CASOLINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 20/05/2014;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'equiparazione all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Visto l'art. 9 del D.L. 47/2014, così come convertito dalla Legge n. 80/2014, che prevede, a partire dall'anno 2015:

- sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
- le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al precedente comma, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro trenta giorni dall'evento;

Visto in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte importanti novità nell'applicazione dei tributi locali:

1. – Abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso
2. – Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
3. – Riduzione del 50% dell'Imposta Municipale propria per le unità immobiliare concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, alle condizioni specificate dalla normativa stessa.
4. – Speciale disciplina per i fabbricati c.d. "imbullonati"
5. - Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Vista la Legge n. 232/2016 – Legge di stabilità 2017- ed in particolare l'art. 1, comma 42, che modificando l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, proroga anche per il 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 28/04/2016 con la quale sono state determinate le Aliquote IMU 2016, che prevedeva le seguenti aliquote.

A. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 PER MILLE

applicabile esclusivamente ai sensi della legge di stabilità alle ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO E RELATIVE PERTINENZE per fattispecie A/1 – A/8 – A/9

Si dà atto che ai sensi di legge le abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalla fattispecie A/1-A/8 –A/9 sono esenti dall'Imposta Comunale Propria.

B. ALIQUOTA ISCRITTI AIRE: 5 PER MILLE

applicabile per le abitazioni, comprese le pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

C. ALIQUOTA ORDINARIA: 8 PER MILLE

si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 mediante cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2019;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Udito intervento del Sindaco, il quale relaziona sull'argomento precisando che è previsto un gettito di circa 110 mila euro; Le aziende contribuiscono in misura maggiore; questa Amministrazione ha deciso di non istituire l'addizionale Comunale all'RPEF, che produrrebbe un gettito di circa 20 mila euro;

Con voti: **FAVOREVOLI: 5 - CONTRARI: 3 (MONTANO E., CIANCI A., MASTRANGELO M.) - ASTENUTI: 0;**

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2019 come segue:

A. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 PER MILLE

applicabile esclusivamente alle ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSO E RELATIVE PERTINENZE per fattispecie A/1 – A/8 – A/9

Si dà atto che ai sensi di legge le abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalla fattispecie A/1-A/8 -A/9 sono esenti dall'Imposta Comunale Propria.

B. ALIQUOTA ISCRITTI AIRE: 5 PER MILLE

applicabile per le abitazioni, comprese le pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

C. ALIQUOTA ORDINARIA: 8 PER MILLE

si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura fissa di € 200,00

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2014 pubblicato sul portale del federalismo in data 20/05/2014 ;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Di dare atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Di procedere, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

FAVOREVOLI: 5 - CONTRARI: 3 (MONTANO E., CIANCI A., MASTRANGELO M.) - ASTENUTI: 0

a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona CASOLINO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 26.03.2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 12.03.2019:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì 26/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 26/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO